



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903

Roma — Martedì 17 Febbraio

Numero 39

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 50; » » 24; » » 13
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste di inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 32 che autorizza il Governo del Re a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico — RR. decreti nn. 28 e 29 riflettenti: Dichiarazione di zona malarica in provincia di Forlì — Ammissione dei contabili dell'Amministrazione carceraria agli esami di vice-direttore — R. decreto che iscrive tra le provinciali una strada intercomunale della provincia di Salerno — Relazioni e RR. decreti sulla scioglimento dei Consigli comunali di Ottajano (Napoli) e Trasacco (Aquila) — Ministero dell'Interno: Disposizione fatta nel personale dipendente — Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio: Notificazioni — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Estrazione delle obbligazioni della Società delle Ferrovie del Monferrato — Ufficio centrale d'ispezione degli Istituti di emissione e dei servizi del Tesoro: Avviso — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del 15 febbraio — Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 32 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.

Art. 2.

La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento

dei vari capiluogo di provincia, dovrà essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della presente legge secondo l'ordine segnato nella tabella.

Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sarà tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi.

Art. 3.

Il Ministero delle Poste e dei telegrafi è autorizzato alla spesa di L. 6,160,000 per la costruzione delle linee interurbane indicate nella tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.

Art. 4.

A cominciare dal bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 il prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sarà iscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.

Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziati in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in Tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata fino a raggiungere, cogli stanziamenti che in tal guisa vorranno fatti dall'esercizio 1902-903 in avanti, il complessivo importo di lire 6,160,000 per provvedere alle spese di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Società ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone, l'importo al capitolo di entrata di cui all'articolo 4.

Tali anticipazioni verranno rimborsate, senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tale uopo lo Stato terrà la ge-

stione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

Art. 6.

Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.

Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.

Le tariffe sulle linee, interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi saranno le seguenti:

L. 0.50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri,

L. 1.00 sulle linee da 101 a 250 chilometri;

L. 1.50 sulle linee da 251 a 400 chilometri;

L. 2.00 sulle linee di lunghezza maggiore.

Le tariffe sulle linee telefoniche concesse alla industria privata non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a L. 0.50.

Quando per la corrispondenza sia necessaria l'unione di due o più tronchi di linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterà uguale alla somma delle tariffe parziali.

Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione, sarà dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Se le esigenze del traffico lo consentano potranno essere ammesse conversazioni *urgenti*, la cui tariffa sarà triplicata.

Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane) le suddette tariffe saranno ribassate del 20 per cento.

Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 per cento sulle tariffe ordinarie.

Art. 7.

In ogni caso il Governo potrà determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani, anziché essere modelate sul disposto dell'articolo 16 della legge 7 aprile 1892, consistano o si convertano in tariffe per le quali ciascuno abbonato paghi una tassa fissa annua uguale per tutti ed una soprattassa proporzionale all'uso effettivo ch'esso fa del telefono, non superiori la prima a L. 100 per il primo anno ed a L. 60 per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi 5 per ogni conversazione.

Art. 8.

Le conversazioni interurbane possono avere luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.

In questo secondo caso la Società esercente la rete urbana, risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane. Essa potrà imporre

ai propri abbonati richiedenti una soprattassa da determinarsi per decreto Reale, che non potrà mai essere superiore a 5 centesimi in totale per ogni conversazione. Resta quindi abolita la soprattassa di cui all'articolo 13 della legge 7 aprile 1892.

Il Governo e le Società potranno concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato, il collegamento con linee interurbane o con reti urbane, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 9.

Per le linee interurbane già concesse all'industria privata, il Governo potrà sostituire alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone stabiliti dalla legge 7 aprile 1892, la compartecipazione dello Stato, in ragione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo.

Art. 10.

Il Governo può stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Quando il Governo non creda di esercitare nei termini stabiliti dalla legge 7 aprile 1892 il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i municipi rispettivi essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece ed alle stesse condizioni, salvo sempre ed impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il municipio e salvi tutti i diritti riservati dagli articoli 8 e 9 della su citata legge.

Così pure il Governo, dopo avere proceduto al riscatto di una rete urbana a norma dell'articolo 8 della legge 7 aprile 1892, potrà accordare al municipio il subingresso nella concessione stessa, con tutte le condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione, e con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio assicurare la regolarità del servizio.

Art. 11.

I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 100 per ciascun chilometro di percorrenza della linea.

Alle medesime condizioni il Governo potrà collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

Le modalità e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel Regolamento.

Art. 12.

Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per il servizio di grandi impianti per il trasporto della energia elettrica, possono essere adoperati anche apparati telegrafici previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dalla legge 7 aprile 1892.

Art. 13.

Il Governò del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni degli articoli precedenti e quelle della legge 7 aprile 1892, n. 2 che non vengono modificate dalla presente legge, e tenerne conto nel Regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello

Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GALIMBERTI.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Nuova Tabella allegata all'articolo 3. - Elenco delle linee interurbane.

N. d'ordine	LINEA	Lunghezza in chilometri		Spesa parziale	Spesa totale
		palificazione	doppio filo		
Da costruirsi entro il 1903.					
1	Roma-Napoli (filo di 4 mm.)	255	255	242,250	
2	Venezia-Padova	41	41	26,650	
3	Milano-Genova	86	152	85,600	
4	Bologna-Ferrara	50	50	32,500	
5	Firenze-Bologna	—	105	47,250	
6	Roma-Firenze	—	275	123,750	
7	San Remo-Oneglia	29	29	19,850	
8	Bologna-Venezia	74	1	89,050	
9	Genova-Savona	45	45	30,150	
	Totali per il 1903	580	1,117	696,050	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	—	—	53,950	
	Spesa totale per il 1903				750,000
Da costruirsi entro il 1904.					
10	Napoli-Benevento-Foggia-Barletta	257	257	167,050	
11	Cremona-Piacenza	37	37	24,050	
12	Barletta-Bari	58	58	37,700	
13	Bergamo-Lecco	35	35	22,750	
14	Bergamo-Brescia	54	54	35,100	
15	Verona-Mantova	45	45	29,250	
16	Napoli-Reggio Calabria-Messina	450	485	308,250	
17	Genova-Pisa-Livorno	190	190	123,500	
	Totali per il 1904	1,126	1,161	747,650	
	Per acquisto apparati e spese impreviste	—	—	62,350	
	Spesa totale per il 1904				810,000
Da costruirsi entro il 1905.					
18	Bari-Brindisi	115	11	74,750	
19	Verona-Vicenza-Padova	82		53,300	
20	Brescia-Cremona	55	55	35,750	